



Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 28 giugno 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 agosto 1983¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 50 cpv. 2

² Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un giorno di attesa.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2017.

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2018; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

28 giugno 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 837.02

